

Contributo a fondo perduto: nuovi chiarimenti dell'Agazia delle Entrate

di [Devis Nucibella](#)

Publicato il 29 Luglio 2020

Ulteriori chiarimenti sul contributo a fondo perduto ci giungono dall'Agazia Entrate che, in una recente circolare, si è soffermata sui soggetti ammessi al contributo, sui requisiti di ammissione, sulle procedure per la richiesta, sulle eventuali sanzioni per errato accredito e sull'ipotesi di rinuncia dello stesso.

I nuovi chiarimenti sul contributo a fondo perduto

Dopo le prime indicazioni fornite con la circolare n. 15 del giugno scorso l'Agazia ritorna sul contributo a fondo perduto per poter soddisfare ulteriori esigenze di chiarimento attraverso risposte a quesiti, contenute nella seconda circolare esplicativa, la n. [22/E del 21 luglio 2020](#).

Tra i punti più importanti si evidenzia:

- la mancata spettanza del contributo per le imprese in liquidazione ante 31/01/2020, nonché per i professionisti senza cassa e per gli studi associati;
- l'applicazione di sanzioni dal 100% al 200%, in caso di restituzione del contributo non spettante dopo l'accredito sul c/c bancario o postale con possibilità di ravvedersi ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

Società in liquidazione volontaria

Secondo l'Agazia, in presenza di una società posta in liquidazione volontaria, l'ammissione al contributo a fondo perduto è collegata alla data di **avvio della procedura**.

Avvio procedura	Spettanza contributo
Entro il 31.1.2020 (Data di dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica)	L'agevolazione non spetta, in quanto "l'attività ordinaria si considera interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall'emergenza" Covid 19
Dall'1.2.2020	L'agevolazione spetta I ricavi vanno individuati con riguardo al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020

Inizio attività dopo l'1.1.2019

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1/01/2019 il contributo spetta a **prescindere dal requisito della riduzione del fatturato/corrispettivi** tra i mesi di aprile 2020 e 2019.

Per l'individuazione dell'inizio dell'attività va fatto riferimento esclusivamente alla data di apertura della partita Iva non rilevando la data di effettivo avvio dell'attività.

Professionisti

Tra i soggetti che possono fruire del contributo rientrano i lavoratori autonomi purché diversi da quelli di cui al co. 2 dell'art. 25 DL 34/2020, che individua la platea dei contribuenti esclusi in via soggettiva dal contributo.

Professionisti esclusi	
Lavoratori autonomi di cui all'art. 27 (professionisti "senza Cassa") ed art. 28 del DL 18/2020 (Cura Italia)	Il lavoratore autonomo non può usufruire del contributo ancorché non abbia beneficiato dell'indennità per mancanza del requisito oggettivo richiesto (riduzione del reddito).
Art. 84 D.L. Rilancio (professionisti "con Cassa")	Si tratta di soggetti iscritti esclusivamente agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94, ossia alle "Casse interprofessionali" (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.).
Nota bene: Risultano esclusi dal contributo, secondo l'Agenzia	

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento